Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 Anno 104° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° febbraio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.360 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Leggi e Decreti

LEGGI E DECRETI

LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 1963, n. 1.

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

TITOLO I

Costituzione della Regione

Art. 1.

Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto.

Art. 2.

La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgònico.

La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3.

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

TITOLO II

Potestà della Regione

CAPO I

POTESTÀ LEGISLATIVA

Art. 4.

In armonia con la Costituzione, con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonchè nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive, musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Art. 5.

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nello articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;

2) disciplina del *referendum* previsto negli articoli 7 e 33;

3) istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;

4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;

5) ordinamento e circoscrizione dei Comuni;

6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;

8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;

9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;

10) miniere, cave e torbiere;

11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;

12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;

13) polizia locale, urbana e rurale;

14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;

15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;

16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonchè il recupero dei minorati fisici e mentali;

17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

18) edilizia popolare;

19) toponomastica;

20) servizi antincendi;

21) annona;

22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

Art. 6.

La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;

2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;

3) antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna,

oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione questa facoltà.

Art. 7.

La Regione provvede con legge:

1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;

2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;

3) all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

CAPO II

POTESTA' AMMINISTRATIVA

Art. 8.

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica

Art. 9.

La Regione ha facoltà di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'istruzione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.

Art. 10.

Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle Provincie ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Giunta regionale.

Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato.

Art. 11.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.

I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell'articolo 58.

Le spese sostenute dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.

TITOLO III

Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni

CAPO I

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 12.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.

CAPO II

IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 13.

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto, con sistema proporzionale e con utilizzazione dei voti residui in sede regionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.

La Regione è ripartita in circoscrizioni elettorali rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di

Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste ed i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento.

Art. 14.

Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Commissario del Governo nella Regione, non meno di trenta e non più di quaranta giorni prima della scadenza del quadriennio, e per un giorno anteriore al ventesimo successivo alla scadenza del quadriennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente.

La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti; i due consiglieri più giovani fungono da segretari.

Art. 15.

Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età il giorno delle elezioni.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti.

Altri casi di incompatibilità ed i casi di ineleggibilità sono stabiliti con legge dello Stato.

Art. 16.

I consiglieri regionali rappresentano la intera Regione senza vincolo di mandato.

Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 17.

Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, secondo la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione ».

Art. 18.

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione del Presidente, di due vicepresidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio.

L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

Subito dopo la costituzione dell'ufficio di Presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge.

Art. 19.

Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.

Agli altri membri del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.

Art. 20.

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Giunta regionale o un quarto dei consiglieri.

L'ordine del giorno del Consiglio regionale è preventivamente comunicato al Commissario del Governo.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

Art. 21.

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

Art. 22.

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.

Il nuovo Consiglio è convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni.

Art. 23.

L'invito a sostituire la Giunta regionale o il suo Presidente, previsto dal primo comma dell'articolo 22. è rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

CAPO III

FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 24.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

Art. 25.

Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

Art. 26.

Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.

I progetti sono inviati, dal Presidente della Giunta regionale, al Governo per la presentazione alle Camere.

Il Consiglio regionale può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

CAPO IV

LA FORMAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI

Art. 27.

L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 15 mila.

Art. 28.

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 29.

Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, è comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale per motivi di illegittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali.

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

Art. 30.

La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, può intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente.

Art. 31.

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale con la formula: « Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge ». Al testo della legge, segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

Art. 32.

La legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.

La legge regionale è riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 33.

La legge regionale è sottoposta a *referendum* popolare per l'abrogazione totale o parziale qualora ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori o due Consigli provinciali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie di bilancio della Regione.

Hanno diritto a partecipare al *referendum* tutti gli elettori della Regione.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Le altre modalità per l'attuazione del *referendum* sono determinate dalla legge regionale prevista dall'articolo 5 del presente Statuto.

CAPO V

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LA GIUNTA REGIONALE

Art. 34.

Con legge regionale è stabilito il numero e sono determinate le attribuzioni degli assessori e può essere fissata la sede dei rispettivi uffici anche in località diverse dal capoluogo della Regione.

La Giunta regionale è eletta dal Consiglio con le modalità stabilite negli articoli seguenti ed è costituita dal Presidente e da assessori effettivi, in numero non superiore a 10. Gli assessori supplenti, in numero non superiore a 4, sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

La Giunta regionale dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 37.

In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa, il Consiglio è convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o per la integrazione; la Giunta resta in carica, per l'amministrazione ordinaria, fino alla elezione della nuova.

Art. 35.

Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

Art. 36.

La Giunta regionale è eletta dal Consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

Art. 37.

La Giunta regionale o uno o più dei suoi componenti, salvo il caso previsto dall'articolo 22, possono essere revocati dal Consiglio, su mozione motivata, presentata da almeno un sesto dei componenti del Consiglio, e votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

La mozione di revoca deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dalla presentazione.

Art. 38.

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta regionale hanno effetto dopo che il Consiglio ne ha preso atto.

Alle dimissioni, alla revoca o al decesso del Presidente della Giunta regionale conseguono, di diritto, le dimissioni dell'intera Giunta.

Art. 39.

Le dimissioni rassegnate dagli assessori sono accolte dal Presidente della Giunta regionale, che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 40.

L'Ufficio di Presidente della Giunta regionale o di assessore è incompatibile con qualunque altra carica pubblica.

Art. 41.

Al Presidente della Giunta regionale ed agli assessori è attribuita con legge regionale una indennità di carica.

CAPO VI

FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 42.

Il Presidente della Giunta regionale:

a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attività, sopraintende agli uffici e servizi regionali;

b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

c) esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo Statuto regionale.

Art. 43.

Il Presidente della Giunta con decreto da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, provvede alla designazione dell'assessore effettivo che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento, all'assegnazione degli assessori ai singoli assessorati o ad altri eventuali incarichi ed a regolare le supplenze.

Art. 44.

Il Presidente della Giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Art. 45.

Il Presidente della Giunta regionale presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento è stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma dell'articolo 10, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali.

Il Presidente della Giunta risponde della attività diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica.

I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'articolo 10 non sono definitivi.

CAPO VII

FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 46.

Spetta alla Giunta regionale: deliberare i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; esercitare l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della Regione, salve le attribuzioni riservate agli assessori in base al primo comma dell'articolo 34; amministrare il patrimonio della Regione e controllare la gestione dei servizi pubblici regionali, affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti attive e passive, rinuncie e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o da altre leggi.

Art. 47.

La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione.

La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il porto di Trieste.

Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della Giunta regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.

TITOLO IV

Finanze - Demanio e patrimonio della Regione

Art. 48.

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 49.

Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della Regione stessa:

1) nove decimi delle imposte sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione;

2) nove decimi dell'imposta erariale sul consumo del gas ed energia elettrica, consumati nella Regione;

3) nove decimi dei canoni per le concessioni idroelettriche;

4) quattro decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;

5) cinque decimi dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nel territorio della Regione;

6) quattro decimi dell'imposta di ricchezza mobile e sulle società ed obbligazioni di competenza dello Stato riscosse nel territorio della Regione nel primo esercizio finanziario regionale; cinque decimi nel secondo esercizio; sei decimi a decorrere dal terzo esercizio

Art. 50.

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali.

Art. 51.

Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato.

Art. 52.

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.

Art. 53.

La Regione può prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

La Regione, previe intese col Ministro per le finanze, può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione di propri tributi.

Art. 54.

Allo scopo di adeguare le finanze delle Provincie e dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.

Art. 55.

Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato:

1) le foreste;

2) le miniere e le acque minerali e termali;

3) la cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo.

Art. 56.

Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 57.

Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i beni indicati negli articoli 55 e 56 e le modalità per la loro consegna alla Regione.

TITOLO V

Controlli sull'Amministrazione regionale

Art. 58.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione.

TITOLO VI

Enti locali

Art. 59.

Le Provincie ed i Comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.

Le Provincie ed i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.

Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative.

Art. 60.

Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.

TITOLO VII

Rapporti tra Stato e Regione

Art. 61.

E' istituito, nella Regione, un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione stessa. Il Commissario è un funzionario dello Stato avente qua-

lifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 62.

Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto:

1) coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione;

2) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle Provincie e dei Comuni delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;

3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione.

Al Commissario del Governo devono essere inviate tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonchè copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.

TITOLO VIII

Disposizioni integrative transitorie e finali

Art. 63.

Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.

Art. 64.

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 65.

Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.

Art. 66.

Con le norme da emanarsi nei modi previsti dallo articolo 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà istituito, nell'ambito della provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative.

Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali.

La Regione e la Provincia decentreranno in detto circondario i loro uffici.

I Comuni del detto circondario sono costituiti in consorzio generale per esercitare funzioni delegate ai sensi dell'articolo 11.

Art. 67.

La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale comandato dai Comuni, dalle Provincie e dagli uffici dello Stato.

Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti statali dei quali richiede il comando.

I comandi sono disposti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli impiegati, previa intesa con la Giunta regionale.

Art. 68.

Con legge regionale saranno stabilite le modalità per l'inquadramento nei ruoli organici della Regione del personale indicato dall'articolo 67.

Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale.

Per il personale statale inquadrato nei ruoli organici della Regione si opera una corrispondente riduzione nei ruoli organici dello Stato.

Art. 69.

Con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale con i criteri stabiliti nello articolo 13.

Le spese relative alla prima elezione sono a carico dello Stato.

Le spese relative al primo impianto dell'organizzazione regionale sono anticipate dallo Stato sulle quote dei proventi spettanti alla Regione, in conformità dello articolo 49.

Art. 70.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste — esclusi quelli spettanti al Prefetto e quelli trasferiti alla Regione — saranno esercitati dal Commissario del Governo nella Regione. Al Commissario del Governo nella Regione sono inoltre devolute le attribuzioni indicate nella legge 27 giugno 1955, n. 514, e successive proroghe, per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del predetto territorio.

Il fondo destinato per l'esercizio 1962-63 alle esigenze del territorio di Trieste, dedotto l'ammontare della spesa sostenuta annualmente per il personale assunto dal Governo militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962-63.

Il Commissario del Governo nella Regione ripartisce i fondi di sua competenza, su parere conforme di una Commissione composta del sindaco di Trieste, del presidente della provincia di Trieste e di cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste e nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.

Alla stessa Commissione il Commissario del Governo potrà chiedere pareri non vincolanti per le sue altre attribuzioni amministrative in ordine al territorio di Trieste.

Con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sassari, addì 31 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — BOSCO — TRABUCCHI — TREMELLONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 10 gennaio 1963, n. 16.

Norme sul personale salariato dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale salariato assunto alle dipendenze dell'Amministrazione civile dell'interno, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 13 maggio 1961, n. 469, si applicano con effetto dal 1° luglio 1961, le disposizioni della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 2.

Il numero complessivo dei posti della tabella organica degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui all'articolo 62, secondo e terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, è aumentato delle unità previste nella tabella *C* allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 19 gennaio 1963, n. 17.

Provvedimenti concernenti opere di conto degli Enti locali, di edilizia popolare ed altri, nonchè variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziaro 1962-63.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I limiti di impegno previsti dall'articolo 6 della legge 31 ottobre 1962, n. 1500, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63, relativo a concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, sono aumentati di lire 7.000.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589, e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.000.000.000, destinate per lire 1.000.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 1.000.000.000;

c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589, modificato dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 350.000.000 destinate per lire 200.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 3.500.000.000 destinate per lire 2 miliardi all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 100.000.000; per la costruzione, sistemazione e restauro degli Archivi di Stato ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 50.000.000.

Art. 2.

E' autorizzato il limite d'impegno di lire 1.000.000.000 per l'esercizio 1962-63 per la concessione dei contributi previsti dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, di cui:

a) lire 500.000.000 a favore degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e dell'U.N.R.R.A.-Casas, per provvedere al completamento dei quartieri coordinati di edilizia popolare in corso di realizzazione e per la costruzione di altri quartieri coordinati in Comuni capoluogo di provincia nei quali occorra procedere ad opere di risanamento di borgate malsane;

b) lire 500.000.000 a favore degli enti di cui alla precedente lettera *a*) nonchè delle amministrazioni comunali, per la costruzione di case popolari in Comuni capoluogo di Provincia diversi da quelli indicati nella stessa lettera *a*) che abbiano conseguito notevole incremento demografico secondo i dati del censimento 1961 o siano oggetto di rilevante migrazione interna quali poli di sviluppo industriale.

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni è aumentata di lire 5 miliardi.

Detta somma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio conseguenti al riparto della somma stessa da effettuarsi dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di lire 820.000.000 per il completamento dei lavori di cui al regio decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 329, riguardante lo smaltimento delle acque vaganti nel comune di Lecce.

Art. 5.

La somma di lire 9.000.000.000 di cui al secondo comma dell'articolo 23 della legge 12 agosto 1962, n. 1391 è aumentata di lire 3.575.000.000.

Art. 6.

La spesa di cui all'articolo 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1391 è aumentata di lire 90.000.000.

Art. 7

Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli si fa fronte con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al successivo articolo 8.

Art. 8.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-63, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 9.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'interno e dei lavori pubblici sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 19 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — LA MALFA — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA *A*

TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962-63

In aumento:

Cap. n. 30. — Imposta sui fabbricati	L.	1.000.000.000
Cap. n. 31. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	»	35.000.000.000
Cap. n. 32. — Imposta complementare progressiva, ecc.	»	4.000.000.000
Cap. n. 39. Imposta sulle successioni e donazioni	»	1.000.000.000
Cap. n. 41. — Imposta di registro	L.	8.000.000.000
Cap. n. 42. — Imposta generale sull'entrata, ecc.	»	19.000.000.000
Cap. n. 43. — Imposta di conguaglio sui prodotti industriali importati, ecc.	»	10.000.000.000
Cap. n. 45. — Imposta in surrogazione del registro e del bollo	»	1.000.000.000
Cap. n. 47. — Imposta ipotecaria	»	4.000.000.000
Cap. n 64. — Tasse di pubblico insegnamento	»	400.000.000
Cap. n. 68 Imposta di fabbricazione sugli spiriti	»	1.000.000.000
Cap. n. 69. — Imposta di fabbricazione sulla birra	»	3.000.000.000
Cap. n. 70. — Imposta di fabbricazione sullo zucchero	»	1.000.000.000
Cap. n 76 Imposta di fabbricazione sugli olii minerali, ecc.	»	46.000.000.000
Cap. n. 77. — Imposta di fabbricazione sui gas incondensabili, ecc.	»	1.000.000.000
Cap. n. 82. — Imposta di fabbricazione sui filati, ecc.	»	1.000.000.000
Cap. n. 84. — Imposta sul consumo del caffè, ecc.	»	1.500.000.000
Cap. n 85. — Imposta sul consumo del cacao, ecc.		500.000.000
Cap. n 86. — Dogane e diritti marittimi	»	10.000.000.000
Cap. n. 90. — Sovrimposte di confine, ecc.	»	500.000.000
Cap. n. 91. — Sovrimposta di confine sugli olii minerali, ecc.	»	500.000.000
Cap. n 94. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	»	1.500.000.000
Cap. n. 98. — Provento del lotto	»	1.000.000.000
Totale	L.	151.900.000.000

TABELLA *B*

TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962-63

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 37. — Spese per il Senato della Repubblica	L.	555.000.000
Cap. n. 38 — Spese per la Camera dei Deputati	»	1.400.000.000
Cap. n. 40. — Spese per il funzionamento della Corte Costituzionale, ecc.	»	90.000.000
Cap. n. 163. — Spese per i servizi di stampa e di informazioni	»	87.000.000
Cap. n. 314. — Somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali, ecc.	»	3.575.000.000
Cap. n. 399. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	74.865.000.000
Cap. n. 562. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	47.508.000.000
Cap. n. 610. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	5.000.000.000
Totale degli aumenti	L	133.080.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento

Cap. n. 134. — Assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza, ecc.	L.	1.000.000.000
Cap. n. 170. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc.	»	4.000.000.000
	L.	5.000.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 186. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc.	L.	820.000.000
Cap. n. 199. — Concorsi e sussidi per la esecuzione di opere stradali di interesse di enti locali mediante corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni, ecc.	»	2.000.000.000
Cap. n. 201. — Concorsi e sussidi per la esecuzione di opere marittime di interesse di enti locali, ecc.	»	1.000.000.000
Cap. n. 204. — Concorsi e sussidi mediante contributi trentacinquennali a favore di Comuni per la costruzione o il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i Comuni stessi, ecc.	»	350.000.000
Cap. n. 210-*bis* (*di nuova istituzione*). — Contributi costanti trentacinquennali ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e dell'U.N.R.R.A.-Casas	»	1.000.000.000
Cap. n. 212. — Concorsi e sussidi per la esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse di enti locali, ecc.	»	3.500.000.000
Cap. n. 215. — Contributi costanti per trentacinque anni a favore dei Comuni che costruiscono o ampliano edifici destinati a proprie sedi, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 230-*bis* (*di nuova istituzione sotto la nuova rubrica*: « Autorizzazione di spese non ripartite »). — Fondo indiviso per la attuazione dell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive integrazioni e modificazioni	»	5.000.000.000
Totale	L.	13.820.000.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1962.

Autorizzazione al Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) ad accettare una donazione per la costituzione di un « Fondo premio dott. Leonardo Guida ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 sugli acquisti dei corpi morali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, con il quale la fondazione « Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) » è stata eretta in ente morale:

Vista la domanda presentata dal presidente del Consiglio di amministrazione del « Centro Internazionale Radio Medico » per ottenere l'autorizzazione ad accettare la donazione della somma di lire cinque milioni (5.000.000) dal prof. Guida Guido per la costituzione di un « Fondo premio dott. Leonardo Guida »;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni:

Decreta:

Il Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) è autorizzato ad accettare la donazione di cui alle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 novembre 1962

SEGNI

CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1962
Registro n. 39 Uff. risc. poste e tel., foglio n. 003. — ANSALONE

(430)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1962.

Valore, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo della I premiazione della Fondazione internazionale Balzan.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1962, n. 1305, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della I premiazione della Fondazione internazionale Balzan;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di cui alle premesse, emesso nel valore da L. 70, è stampato in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata a tappeto di stelle; formato carta: mm. 40 × 24, formato stampa mm. 37 × 21; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: 6 milioni di esemplari; colori: verde bandiera e rosso bandiera.

La vignetta poggia sul lato lungo del formato ed è composta da una medaglia in cui sono riprodotte le effigie di Eugenio Balzan e di sua figlia Angela Lina, dalle cui disposizioni testamentarie è sorta la Fondazione. La medaglia è posta al centro, tra le bandiere italiana a sinistra ed elvetica a destra.

Le leggende sono così disposte: in basso POSTE ITALIANE L. 70, nel lato sinistro FONDAZIONE, in alto INTERNAZIONALE BALZAN.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1963 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1964.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1962

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CORBELLINI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1962
Registro n. 41 Uff. risc. poste e tel. foglio n. 066. — ANSALONE

(431)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di laurea

La dott.ssa Grizi Anna Virginia in Senesi, nata a Poggio San Marcello il 13 gennaio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 21 luglio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(466)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Felice Capitani, nato a Roma il 3 dicembre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 22 luglio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(465)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche per la sistemazione del torrente Petronio, tra la foce e la confluenza del torrente Bargonasco, nei comuni di Casarza Ligure e Sestri Levante.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 10 ottobre 1962, n. 3962, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1962, registro n. 42, foglio n. 285, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Petronio, tra la foce e la confluenza del torrente Bargonasco, nei comuni di Casarza Ligure e Sestri Levante, in provincia di Genova, interessanti gli immobili ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia in scala 1:25.000, redatta dall'Ufficio del genio civile di Genova, che fa parte integrante del decreto stesso.

(464)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

8° aggiornamento 20 dicembre 1962 al fascicolo « Scambi con l'estero » Parte I e II ».

(530)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

Corso dei cambi del 29 gennaio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,97	620,98	620,99	621 —	621 —	—	621 —	620,95	620,99	621 —
$ Can.	576,76	576,80	576,70	576,90	575,75	—	576,85	576,60	576,80	576,90
Fr. Sv.	143,58	143,60	143,645	143,64	143,62	—	143,635	143,50	143,58	143,62
Kr. D.	89,97	89,94	89,96	89,94	89,90	—	89,935	90 —	89,94	89,95
Kr. N.	86,95	86,95	86,95	86,96	86,95	—	86,945	86,95	86,95	86,95
Kr. Sv.	119,96	120,02	119,95	120,01	119,95	—	120,01	120 —	119,98	119,98
Fol.	172,41	172,40	172,44	172,425	172,40	—	172,425	172,40	172,41	172,40
Fr. B.	12,47	12,48	12,4775	12,47825	12,475	—	12,4775	12,48	12,47	12,48
Franco francese	126,71	126,73	126,745	126,7375	126,72	—	126,735	126,70	126,73	126,72
Lst.	1741,99	1741,50	1741,25	1741,675	1741,40	—	1741,55	1741,90	1741,87	1741,50
Dm. occ.	155,06	155,12	155,11	155,1175	155,07	—	155,11	155 —	155,10	155,13
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,04	24,04125	24 —	—	24,038	24,05	24,04	24,045
Escudo Port.	21,71	21,72	21,73	21,72	21,70	—	21,71	21,70	21,72	21,71

Media dei titoli del 29 gennaio 1963

Rendita 5 % 1935	116,925
Redimibile 3,50 % 1934	93,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 gennaio 1963

1 Dollaro USA	621 —
1 Dollaro canadese	576,875
1 Franco svizzero	143,637
1 Corona danese	89,937
1 Corona norvegese	86,952
1 Corona svedese	120,01
1 Fiorino olandese	172,425
1 Franco belga	12,478
1 Franco francese	126,736
1 Lira sterlina	1741,612
1 Marco germanico	155,114
1 Scellino austriaco	24,04
1 Escudo Port.	21,715

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Corso dei cambi del 30 gennaio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,99	621 —	621 —	621,04	621 —	621 —	621,05	620,95	621 —	621 —
$ Can.	576,84	576,90	577 —	577,05	575,75	576,87	577,10	576,80	576,90	576,90
Fr. Sv.	143,60	143,67	143,65	143,67	143,70	143,64	143,665	143,60	143,64	143,67
Kr. D.	89,93	89,95	89,96	89,93	89,90	89,94	89,915	89,95	89,94	89,95
Kr. N.	86,94	86,95	86,95	86,935	86,95	86,92	86,935	86,95	86,96	86,05
Kr. Sv.	119,98	120,04	120,05	120,02	120 —	120,01	120,03	120 —	120,01	120 —
Fol.	172,41	172,44	172,48	172,485	172,40	172,42	172,47	172,40	172,42	172,40
Fr B.	12,47	12,476	12,48	12,473	12,475	12,48	12,475	12,45	12,47	12,48
Franco francese	126,72	126,735	126,75	126,74	126,72	126,74	126,743	126,70	126,73	126,73
Lst.	1741,76	1740,80	1740,65	1740,875	1740,75	1741,61	1741 —	1741,75	1741,67	1740,90
Dm. occ.	155,11	155,10	155,13	155,0975	155,07	155,11	155,115	155,05	155,11	155,10
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,04	24,04125	24 —	24,04	24,0425	24,05	24,04	24,045
Escudo Port.	21,71	21,72	21,73	21,72	21,70	21,71	21,71	21,70	21,72	21,71

Media dei titoli del 30 gennaio 1963

Rendita 5 % 1935	117,175
Redimibile 3,50 % 1934	93,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,825
B. T Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 gennaio 1963

1 Dollaro USA	621,045
1 Dollaro canadese	577,075
1 Franco svizzero	143,667
1 Corona danese	89,922
1 Corona norvegese	86,935
1 Corona svedese	120,025
1 Fiorino olandese	172,477
1 Franco belga	12,474
1 Franco francese	126,741
1 Lira sterlina	1740,937
1 Marco germanico	155,106
1 Scellino austriaco	24,042
1 Escudo Port.	21,715

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 20 ottobre 1962 registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1962, registro n. 87 Difesa-Esercito, foglio n. 55

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

decreto presidenziale 9 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1951, registro n. 52, foglio n. 58 Bollettino ufficiale 1951, dispensa 35, pagina 5099:

Anzani Romeo di Giuseppe e di Montinari Maria, da Cesta Masnaga (Como), classe 1916, soldato 32° fanteria « Siena ». Il nome e cognome della madre vengono così rettificati: Giuseppina Pirovano. Inoltre il luogo di nascita è: Costa Masnaga (Como).

regio decreto 19 luglio 1923 Bollettino ufficiale 1923, dispensa 42, pagina 2078:

Azzolini Giocondo, da Fregona (Treviso), soldato 13° raggruppamento bombardieri 4° gruppo, n. 58556 matricola. Il cognome viene rettificato: Azzalini.

regio decreto 2 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1943, registro 11 Guerra, foglio n. 39 Bollettino ufficiale 1943, dispensa 54, pagina 3992:

Cuccaro Romualdo fu Giuseppe, capitano medico Comando difesa Uolchefit-deposito Centro reclutamento Debivar. Il nome viene così rettificato: Eraldo Domenico.

decreto luogotenenziale 9 luglio 1923 - Bollettino ufficiale 1923, dispensa 44, pagina 2223:

Martinuzzi Riccardo, da Piuro (Sondrio), soldato zappatore reggimento alpini, n. 24686 matricola. Il cognome viene così rettificato: Martinucci. Inoltre il n. di natricola è: 16929.

decreto presidenziale 12 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1950, registro n. 35 Esercito, foglio n. 13 Bollettino ufficiale 1950, dispensa 19, pagina 2753:

Pellegrino Pasquale di Pellegrino Maria, da Malvito (Cosenza), classe 1918, sergente 67° fanteria « Legnano », viene rettificato in: Rinaldi Pasqualino di Valentino e di Pellegrino Maria, nato il 6 aprile 1918 a Malvito (Cosenza).

decreto luogotenenziale 29 marzo 1945, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1945, registro n. 3, foglio n. 390 Bollettino ufficiale 1945, dispensa 14, pagina 1289:

Sciorti Romeo di Luigi e di Greco Adelina, da Merina (Lecce), fante 88° fanteria « Friuli ». Il cognome viene così rettificato: Sciolti.

(243)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ed esami a due posti di medico in prova nell'Amministrazione penitenziaria riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 1141 e con la legge 30 gennaio 1957, n. 62;

Considerato che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale del ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, alla data del 30 novembre 1962, può essere bandito un concorso per esame a due posti di medico in prova nel ruolo predetto, riservato agli assistenti universitari ordinari alle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di medico in prova nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena riservato agli assistenti universitari ordinari delle Università alle cattedre di clinica delle malatie nervose e mentali o di psicologia sperimentale i quali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, abbiano un'anzianità di lodevole ed effettivo servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati

a) siano forniti del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione;

b) siano stati nominati assistenti ordinari in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 475, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) siano assistenti ordinari presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

e) siano di sana e robusta costituzione fisica, esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio e statura non inferiore a m. 1,60;

f) non siano incorsi nella revoca, nella destituzione o nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio primo, entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita;

b) il preciso recapito; gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero di grazia e giustizia gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità dell'aspirante;

c) il titolo di studio posseduto e l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) di non essere incorso nella revoca, destituzione o decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

e) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

f) l'Università o l'Istituto di istruzione superiore di appartenenza;

g) il possesso dei requisiti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2;

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

L'aspirante dovrà, inoltre, allegare alla domanda tutti gli eventuali titoli di cui sia fornito e che valgono a dimostrare la competenza tecnica acquisita con studi speciali e con servizi prestati nei manicomi giudiziari o nelle cliniche o negli ospedali psichiatrici.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'Università o dell'Istituto superiore presso cui l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie

1) medicina generale;
2) neuropsichiatria;
3) antropologia criminale;
4) igiene;
5) diritto e tecnica penitenziaria.

Il colloquio sarà integrato dall'esame clinico pratico di un soggetto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive della Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 6.

La prova di esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Alla prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti del libretto ferroviario personale o di altro valido documento di identità.

Art. 7.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Per i titoli sarà inoltre, attribuito un punteggio non superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precederà la prova di esame.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

Art. 8.

Espletata la prova di esame, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio integrato dall'esame clinico pratico di un soggetto.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio primo, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento del relativo avviso.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a medico in prova.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio primo, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso su carta bollata da L. 200;

2) diploma originale attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione o copia notarile dello stesso su carta bollata da L. 200;

3) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione in carta bollata da L. 200;

4) attestato di lodevole continuativo servizio, rilasciato dal rettore su carta bolata da L. 100, da cui risulti che il candidato è assistente ordinario presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

5) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha statura non inferiore a metri 1,60.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre vincitori a visita medica di controllo.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici in prova (coefficiente 271) nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena, con decorrenza e le modalità previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

I vincitori che senza giustificati motivi non assumono regolare servizio entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1963
Registro n. 18 *Grazia e giustizia, foglio n.* 337. — Gallucci

(468)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame-colloquio a tre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme per l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349;

Considerato che alla data del 30 novembre 1962 erano disponibili venticinque posti nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi (nel contingente stabilito per l'Amministrazione centrale medesima);

Considerato altresì che un decimo di detti posti, oltre alla frazione di 0,70 di posto risultante vacante al 30 novembre 1961, deve essere conferito mediante concorso riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame-colloquio a tre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari di insegnamenti per corsi di laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia o in scienze politiche, sociali e amministrative, i quali abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione I, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio del 31 marzo 1963.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, specificando in quale Università o Istituto lo abbiano conseguito ed in quale data;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università presso la quale il candidato presta servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto sui di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del proprio recapito.

Art. 3.

L'esame-colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

Il predetto esame avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

L'esame non si intende superato se i candidati non ottengano la votazione di almeno 7/10.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata da ciascun candidato nel colloquio.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore degli invalidi di guerra o per fatti di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e categorie assimilate a norma di legge, nonchè a favore degli invalidi per servizio di cui alla legge 24 febbraio 1953, n. 142.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto. del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato l'esame e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione I, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore o che subentrasse eventualmente nella nomina al vincitore decaduto o rinunciatario, dovrà presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione I, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) copia, in bollo da L. 200, dello stato di servizio in qualità di assistente universitario ordinario, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione universitaria) ed integrata dal rettore dell'Università;

2) certificato del rettore, in bollo da L. 100, attestante che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni;

3) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso. di cui al precedente art. 2, lettera *f*), ovvero copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 100 il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, numero 1269;

4) certificato medico, su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio. il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni, salvo che per quanto riguarda il titolo originale di studio. In quest'ultimo caso dovrà essere indicata l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto originale, gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, e dovrà essere esibito un certificato, in bollo da L. 100, rilasciato dall'Università presso la quale il titolo di studio è stato conseguito.

Art. 7.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe e saranno destinati a prestare servizio presso uffici dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; qualora siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, gli competerà il trattamento economico di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1963
Registro n. 6 Pubblica istruzione, foglio n. 274

(321)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a ventotto posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione di pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 1962.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 20 febbraio 1958, n. 98, concernente la istituzione del ruolo della carriera di concetto dei segretari di polizia, presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507 e 24 gennaio 1962, n. 46, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Accertato che nel predetto ruolo sono attualmente disponibili diciotto posti e che altri dieci posti si renderanno disponibili entro il periodo di sei mesi successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di ventotto posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 2.

Dei suddetti ventotto posti:

A) tre sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9 e che risultino idonei nelle prove obbligatorie, di cui all'art. 8, nonchè a favore dei candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove obbligatorie di cui al citato art. 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9;

B) nove sono riservati a favore del personale della carriera di archivio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 98, ed in possesso dei prescritti requisiti.

Non possono usufruire di tale riserva gli impiegati che non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi per l'ammissione alla carriera di segretari di polizia.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 37:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

d) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

e) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

f) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti da abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è elevato inoltre ad anni 45:

g) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e per i mutilati o invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria 9ª o nelle voci da tre a sei della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

h) per il personale licenziato dagli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è infine elevato:

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *i*) si cumula con quella di cui alla lettera *l*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *e*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni.

L'elevazione di cui alle lettere *g*) ed *h*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età:

m) per gli aspiranti che siano impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti nelle Amministrazioni dello Stato, nonchè salariati di ruolo dello Stato;

n) per gli aspiranti in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in possesso del prescritto titolo di studio.

C) cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) buona condotta.

E) idoneità fisica all'impiego.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva delle Amministrazioni statali che non siano

in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 3 purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma d'istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Presentazione domande — Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, dovranno essere presentate o fatte pervenire tramite la Prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati residenti nel territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Regione della Valle d'Aosta, devono presentare o far pervenire la domanda nel termine stesso rispettivamente tramite il Commissariato generale del Governo di Trieste, il Commissariato del Governo di Trento e la Questura di Aosta.

Il personale in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, rispettivamente tramite la Prefettura della Provincia o il Commissariato generale del Governo di Trieste o il Commissariato del Governo nel Trentino-Alto Adige o il Questore di Aosta, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al cognome e nome:

1) la data e luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B*) del precedente art. 3 hanno diritto all'elevazione o alla esenzione del limite massimo di età;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita che il candidato non è iscritto ad alcun partito politico, oppure in caso di iscrizione a partito, di essere disposto a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesca) scelta dal candidato per la prova obbligatoria ed inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda, eventualmente, sostenere (stenografia, lingue straniere: francese, inglese o tedesca: diverse da quella scelta come obbligatoria).

I candidati che desiderano concorrere anche ai tre posti riservati di cui alla lettera *A*) dell'art. 2 del presente decreto dovranno farne richiesta nella domanda stessa, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere in tedesco tutte le prove di esame.

I candidati, appartenenti alla carriera d'archivio della pubblica sicurezza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 98, che desiderino concorrere ai nove posti riservati di cui alla lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno farne espresso richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di diritto penale;

3) nozioni di diritto privato (disposizioni sulla legge in generale; delle persone e della famiglia; della proprietà; delle obbligazioni);

4) legislazione fondamentale amministrativa, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza;

5) nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

6) nozioni di diritto del lavoro;

7) una lingua straniera (francese, inglese, tedesca) a scelta del concorrente che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese o dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3), e quella orale su tutto il programma.

Prove facoltative

a) stenografia;

b) lingua straniera (francese, inglese o tedesca) diversa da quella prescelta come obbligatoria.

Art. 9.

I candidati che concorrono ai tre posti riservati di cui all'art. 2, lettera *A*) del presente decreto, devono sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

Sarà consentito l'uso del vocabolario.

I candidati che oltre a concorrere ai tre posti riservati di cui al richiamato art. 2, hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie d'esame, dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco, prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta e orale di questa lingua. La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco.

Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca o di lingua italiana, terranno luogo, per i candidati aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 2, lett. *A*), della prova orale obbligatoria di lingua, prescritta al n. 7) del precedente art. 8.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 11.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, ne verrà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non otterrà la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente, può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente la prova facoltativa di stenografia, può essere attribuito un maggior punteggio fino a 1,66 cinquantesimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno di essi riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza o di preferenza

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, Divisione personale, entro il termine di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti e gli altri ritenuti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati o invalidi di guerra, dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte della autorità militare e della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del Distretto militare o dell'Ospedale militare oppure il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli orfani dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, comprovante tale loro qualifica. In questa categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

h) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

i) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile comprovante tale loro qualità; i figli degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

m) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla lettera precedente, che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ogni altro titolo di preferenza previsto dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria

Art. 14.

La votazione complessiva degli esami è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 15.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito varranno, in quanto applicabili, le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 17.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, Divisione personale, nel termine di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da lire 100 dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

I concorrenti i quali abbiano superato il 32° anno di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti dalla lettera *B)* dell'art. 3 del presente decreto, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o precedenza di cui all'art. 13;

b) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo da L. 200, ovvero il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal

segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100;

d) certificato, in carta da bollo da L. 100, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200;

f) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo all'impiego messo a concorso.

Il detto certificato dovrà contenere, altresì, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico, prescritto dall'art. 7, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro o l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni proprie dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i vincitori del concorso per i quali lo ritenga necessario;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa e personale del C.E.M.), in bollo da L. 300 per ogni foglio o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di visita di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi possono produrre, in luogo del documento di cui sopra, un certificato in carta da bollo da L. 100, del comando del Corpo al quale appartengono.

h) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare su carta da bollo da L. 300, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale dipendono. In detto documento devono risultare le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 18.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

Art. 19.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 17 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione di cui al primo comma dello stesso art. 17.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 17.

Il personale in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è esentato dal produrre i documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 17, sostituendoli con una dichiarazione del comandante del Reparto da cui risulti la buona condotta.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo del documento di cui alla lettera *g*) del precedente art. 17, un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Soltanto i candidati iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 17, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 20.

Le domande o i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 6 e 13 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 17 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi indetti da altre Amministrazioni dello Stato.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio.

Art. 21.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvederà alla nomina dei vincitori del concorso con decreto ministeriale.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero eventualmente vacanti successivamente.

Art. 22.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari di polizia in prova.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1962

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1962
Registro n. 36 *Interno, foglio n.* 158. — DISTEFANO

ALLEGATO

Modello della domanda
(carta bollata da L. 200)

Al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale — ROMA

Il sottoscritto nato il a e residente in chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di ventotto posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara: 1) di essere cittadino italiano; 2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ; 3) di non avere riportato condanne penali; 4) di essere in possesso del diploma di conseguito presso . . . . ; 5) di avere adempiuto agli obblighi militari (ovvero di essere, nei riguardi degli obblighi militari, in posizione di); 6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua ; 7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza; 8) di non essere iscritto ad alcun partito politico.

Con osservanza.

addì

Firma e indirizzo

Autentica della firma

N.B.: *A*) Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, devono indicare in base a quali titoli previsti dalla lett. *B*) dell'art. 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

B) Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni statali con qualifica non inferiore a quella di archivista, devono dichiarare la qualifica che in atto rivestono e inoltre, di essere in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di 1° grado.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

D) Gli aspiranti che intendano concorrere ai tre posti riservati di cui alla lett. *A*) dell'art. 2 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

E) Gli aspiranti, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui alla lett. *A*) dell'art. 2 del bando di concorso e desiderano effettuare tutte le prove obbligatorie di esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda dichiarando, altresì, di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua italiana.

F) Gli aspiranti dovranno fare esplicita richiesta delle singole prove d'esame facoltative che intendono eventualmente sostenere (stenografia lingue straniere: francese, inglese e tedesco diverse da quella scelta come obbligatoria).

(7418)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a centosessantasette posti di capo tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) numero P.2.1.1.208/185938, in data 18 dicembre 1962;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a centosessantasette posti di capo tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti del diploma di perito industriale capo tecnico specializzazione meccanici-elettricisti, ramo elettricisti, o perito industriale capo tecnico specializzazione radiotecnici o perito industriale capo tecnico specializzazione costruttori aeronautici o perito industriale capo tecnico specializzazione meccanici-elettricisti, ramo meccanici, o perito industriale capo tecnico specializzazione meccanica fine o di abilitazione tenico-nautica (macchinisti e costruttori), o perito industriale navalmeccanico.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 19 dicembre 1962

Il Ministro: MATTARELLA

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a centosessantasette posti di capo tecnico in prova alle dipendenze della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Al concorso non sono ammesse le donne.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di perito industriale capo tecnico specializzazione meccanici-elettricisti, ramo elettricisti o perito industriale capo tecnico, specializzazione radiotecnici o perito industriale capo tecnico specializzazione costruttori aeronautici o perito industriale capo tecnico specializzazione meccanici-elettricisti, ramo meccanici o perito industriale capo tecnico specializzazione meccanica fine o perito industriale capo tecnico ramo navalmeccanici o di abilitazione tecnico-nautica (Sezioni macchinisti e costruttori).

Non è ammessa equipollenza di titoli.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche quello richiesto.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 200 e redatta in conformità al modello allegato *B*, dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti statali e sufficiente il visto del proprio capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda, i candidati dovranno dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi del titolo di studio di cui al punto 1;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo: l'Azienda non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo stesso, nè ovviamente per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I candidati stessi sono tenuti ad indicare in quale dei due programmi previsti dall'allegato *A* del presente bando (meccanici e affini o elettricisti e affini) intendano sostenere le prove obbligatorie (scritte, grafica e orale), e ciò a prescindere dalla specializzazione del titolo di studio posseduto.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza sopra stabilita.

3. — *Limiti di età*

Il candidato deve avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni per i coniugati o vedovi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno: per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'**Africa**

orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico;

per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e restrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalle mine, semprechè si trovino nelle condizioni volute dalle norme vigenti in materia;

per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40: per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

g) ad anni 45:

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione;

per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ovvero per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; infine, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio:

1) gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella, allegato *A* del decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e dal 3 al 6 della categoria 10ª;

2) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella, allegato *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa);

per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste e per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Per tutto ciò che concerne i mutilati e invalidi civili si applicano le disposizioni contenute nella legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a riserva di posti o a preferenze nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La facoltà di esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'articolo 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

6. — *Requisiti fisici - Visita medica*

I candidati devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero:

a) trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio;

b) invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio;

c) essere prematuramente esonerati per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,55: acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Ishihara; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari della Azienda li troveranno in possesso dei requisiti particolari sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

La visita medica — alla quale saranno sottoposti soltanto i vincitori del concorso — verrà effettuata a cura dei sanitari dell'Azienda ed è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria, tassa per visita medica.

La ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà inviata agli interessati.

Al pagamento della tassa suddetta non sono tenuti i candidati in servizio di ruolo nelle ferrovie dello Stato.

I concorrenti, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario — Mod. San 6 — si intendono edotti dell'esito della visita medica; quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi 10 giorni — una visita medica di revisione. A tal fine, gli interessati debbono far pervenire alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, domanda su carta bollata da L. 200 corredata di un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno dichiarati inidonei decadranno dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica che a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

* * *

I candidati che, nel loro interesse, intendano accertarsi se sono in possesso dei requisiti fisici prescritti possono chiedere, prima degli esami, di essere sottoposti ad una visita medica preventiva da praticarsi presso gli Ispettorati sanitari delle ferrovie dello Stato. A tal fine debbono presentare domanda a questa Direzione generale - Servizio personale - Ufficio concorsi, allegando la ricevuta del versamento di L. 105 effettuata sul c/c postale di cui sopra.

Si sottolinea che le risultanze di tale visita medica non sono impegnative per l'Azienda in quanto i vincitori del concorso stesso saranno sottoposti, prima dell'assunzione, a nuovo accertamento sanitario; peraltro, essi verranno esentati dal pagamento della citata tassa.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice e i membri aggregati per l'espletamento delle prove facoltative seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

I provvedimenti di nomina della Commissione e dei membri aggregati verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito con altro membro.

8. — *Diario delle prove di esame*
Comunicazioni e documenti di identità

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, data e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi, comunque, riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire, ad esclusione di altri uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori saranno scritti, grafici e orali come dai programmi di cui l'allegato A.

La prove facoltative sulle lingue estere, alle quali saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale, saranno prese in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nelle lingue prescelte ottenendo almeno la metà dei punti attribuiti ad ogni singolo esame.

Per ciascuna prova obbligatoria la Commissione disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti 10
Problema	» 10
Prova grafica	» 10
Esame orale	» 10

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e grafica e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Ai concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente: di punti 0,50 per l'esame scritto e 0,50 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese, tedesco).

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Durante lo svolgimento delle prove scritte o pratiche è vietato ai concorrenti di conferire tra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno.

I candidati non possono tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi genere, ad eccezione dei testi che possono essere preventivamente autorizzati dalla Commissione esaminatrice.

I lavori scritti debbono essere eseguiti su carta timbrata e fornita dall'Azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per l'anonimia.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della Commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento, ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio che viene ricoperto dal suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento delle prove.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette o che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema viene escluso dal concorso.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenocchè non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame.

11. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti e graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali e professionali) nonchè quelli di preferenza, fra candidati classificati a pari merito, e quelli che danno luogo a riserva di posti.

Per i titoli di merito, la Commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) 3 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0075 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino al 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto.

B) 2 punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

a) punti 0,20 per ogni diploma di laurea;

b) punti 0,10 per ogni altro diploma di istituto di istruzione di 2° grado;

c) punti 0,10 per ogni semestre di non demeritevole servizio di ruolo prestato alle dipendenze delle ferrovie dello Stato (questo punteggio non viene attribuito qualora si debba applicare la più favorevole valutazione di cui alla successiva lettera *g*);

d) sino a punti 0,15 per corsi di specializzazione professionali frequentati, secondo la natura, l'importanza, la durata e il risultato conseguito negli eventuali esami;

e) sino a punti 0,15 per pubblicazioni interessanti studi di carattere tecnico;

f) punti 0,30 o punti 0,15 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi ferroviari o di altra Amministrazione statale rispettivamente per qualifiche del personale direttivo ovvero del personale di concetto e assimilate (non è valutabile l'idoneità quando la medesima abbia dato origine a prestazioni che determinano un maggior punteggio in applicazione del disposto di cui alla successiva lettera *g*);

g) punti 0,15 per ogni semestre di non demeritevole servizio civile di ruolo prestato alle dipendenze delle ferrovie dello Stato o di altra Amministrazione dello Stato almeno in qualifiche del personale di concetto o equiparate.

I punteggi di cui sopra, con l'applicazione dei criteri in dicati, sono cumulabili tra loro purchè complessivamente non si superino i previsti 2 punti.

La votazione complessiva ottenuta sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e grafica, il voto riportato nella prova orale, il voto riportato in ciascuna prova facoltativa, nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nel l'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani di caduti per servizio;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

r) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con la osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507 e 24 gennaio 1962, n. 46, il 2 % dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova, scritta e orale una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al successivo decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In tal caso, però, essi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante un esame su tema scritto ed una conversazione, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,25 su 0,50.

Detto esame di lingua italiana varrà anche come prova facoltativa ai fini dell'assegnazione del punteggio complementare.

I candidati stessi concorrono alla riserva di cui sopra in base ai citati decreti del Presidente della Repubblica numeri 1396 1951, 1507 1956 e 46 1962.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

12. — *Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti

a) diploma originale del titolo di studio, o copia notarile, o copia meccanica o fotografica del medesimo debitamente autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 678/1957, ovvero certificato rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

b) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale:

c) estratto dell'atto di nascita;

d) certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

e) certificato comprovante il godimento dei diritti politici;

f) documento comprovante la posizione del candidato circa l'adempimento degli obblighi militari (estratto dello stato di servizio o estratto del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

Qualora per fatto dell'autorità militare, i candidati vengano a trovarsi nella impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, nel cennato termine, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere b), d) ed e), del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere c), d) ed e), possono essere contenute in unico documento.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti; dovrà tuttavia produrre il titolo di studio qualora non risulti già acquisito agli atti dell'Azienda.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel suindicato ripetuto termine perentorio di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio ed il titolo di studio ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

13. — *Assunzione e nomina in prova dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Il personale assunto ha l'obbligo, prima del termine del periodo di prova, di frequentare i corsi di formazione professionale, di sostenere gli esami per l'accertamento dell'idoneità e di conseguire le abilitazioni prescritte per la qualifica di capotecnico.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio in prova.

Ai dipendenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato e delle altre Amministrazioni dello Stato, che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica feroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova posizione di capotecnico in prova. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, verranno restituiti, a tutti gli effetti, nella qualifica di provenienza.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda, decadono dal diritto all'impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, ad altrettante nomine, secondo l'ordine di graduatoria.

ALLEGATO 1

Programma di esame per i periti meccanici (compresa la specializzazione in meccanica fine), per i periti costruttori aeronautici e per coloro che sono in possesso dell'abilitazione tecnico-nautica (macchinisti e costruttori), e per i periti navalmeccanici.

Cultura generale professionale richiesta per i candidati muniti di qualsiasi tipo di diploma previsto dal presente bando.

1) *Matematica*

Operazioni sui numeri relativi e sulle frazioni algebriche. Operazioni sulle potenze e radici. Numeri complessi. Rapporti e proporzioni.

Operazioni algebriche sui monomi e polinomi. Calcolo e semplificazione delle espressioni algebriche. Uguaglianze. Equazioni biquadratiche e reciproche. Sistemi di 1° grado. Speciali sistemi di 2° grado. Logaritmi. Proprietà e operazioni eseguibili con logaritmi. Uso delle tabelle. Progressioni aritmetiche e geometriche. Calcolo delle medie.

Trigonometria piana. Funzioni trigonometriche. Trasformazioni di espressioni trigonometriche. Impiego delle formule principali per la risoluzione di problemi sui triangoli.

Geometria piana e solida. Angoli e diedri. Figure piane. Definizioni. Costruzione. Calcoli inerenti alle figure regolari e irregolari. Uguaglianza ed equivalenza di figure. Similitudine.

Solidi. Definizioni. Proprietà varie. Formule per le aree e volumi. Sezioni dei solidi. Proprietà delle sezioni coniche. Costruzione di figure piane con la riga e compasso.

Fondamenti di geometria analitica. Funzioni e loro rappresentazione grafica. Fondamenti di analisi algebrica. Concetto di derivata e di integrale.

Rappresentazione di figure piane e di solidi con metodi delle proiezioni. Metodi delle proiezioni ortogonali. Cenni di prospettiva. Esecuzione di problemi alla lavagna.

2) *Fisica generale*:

Proprietà generali dei corpi nei tre stati fisici. Proprietà della materia. Massa. Peso. Struttura, elementi costitutivi.

Leggi della dilatazione lineare e volumetrica.

Principi fondamentali della idrostatica, aerostatica, acustica.

Cenni sulle relative applicazioni industriali.

Calore. Temperatura. Modi di trasmissione del calore. Produzione e trasformazione del calore. Termometro e scale termometriche. Misura del calore. Calore specifico. Leggi dei cambiamenti di stato fisico.

Nozioni fondamentali di termodinamica. Conservazione della energia. Legge dell'equivalenza. Leggi della termodinamica. Della luce e sua propagazione. Riflessione. Rifrazione. Interferenza.

3) *Chimica generale*:

Sostanze, miscugli e composti. Leghe. Proprietà fondamentali chimiche dei vari aggruppamenti di elementi semplici.

Proprietà degli acidi, sali, ossidi, ecc. e principali reazioni per la loro produzione. Chimica del carbonio.

Idrocarburi. Carboni. Lubrificanti.

Spiegazione chimica dei fenomeni di corrosione e alterazione dei corpi. Proprietà chimiche delle principali materie prime industriali. Applicazioni.

4) *Mecanica generale*:

Forze. Momenti. Coppie. Equilibrio. Composizione e scomposizione. Centro di gravità di figure e solidi. Macchine semplici.

Moto dei corpi. Moto uniforme e vario. Leggi relative. Composizione di movimenti. Moto relativo. Moto oscillatorio; Pendolo. Moto circolare. Leggi della dinamica. Relazione fra forza e accelerazione. Impulso di una forza e quantità di moto. Lavoro ed energia. Misura. Energia cinetica e potenziale. Azione e reazione. Inerzia. Nozioni sull'urto dei corpi elastici e anelastici. Momento di inerzia. Resistenza dei materiali. Deformazione elastiche e permanenti. Sollecitazioni semplici. Leggi relative. Esempi semplici di calcolo. Sollecitazioni composte. Calcolo elementare applicabile ai più comuni organi di macchine. Resistenze passive e leggi relative Attrito. Resistenza del mezzo.

5) *Elettrologia generale*:

Spiegazione fisica dello stato elettrico. Varie forme di elettrizzazione. Potenziale elettrico. Campo elettrico. Azioni tra corpi elettrizzati.

Corrente elettrica. Resistenza. Legge di Ohm e di Joule Effetti meccanici, calorifici, chimici e fisiologici della corrente elettrica. Pile elettriche. Circuiti elettrici. Leggi generali. Materiali conduttori e isolanti.

Materiali magnetici. Calamite artificiali. Campo magnetico e sua rappresentazione. Azioni magnetiche a distanza. Circuito magnetico.

Relazioni fra correnti elettriche e campi magnetici. Leggi dell'elettromagnetismo. Applicazioni industriali.

Cenni sulla proprietà e applicazioni delle correnti alternate e sui principi di funzionamento delle macchine elettriche.

Unità elettriche. Sistemi di misura c.g.s. Sistemi Giorgi.

6) *Elementi generali di tecnologia*:

Proprietà tecnologiche dei metalli, legnami, tessili ed altre materie prime comunemente usate nell'industria.

Estrazione e produzione delle materie prime più comuni dell'industria.

Lavorabilità a mano e a macchina, a freddo e a caldo dei metalli. Attrezzi più comuni. Cenni sui tipi di macchine utensili.

Lavorabilità dei legnami. Cenni sulle proprietà delle varie essenze. Esempi di impiego. Cenno sugli attrezzi più comuni e sulle macchine utensili.

Materiali protettivi e anticorrosivi usati per i metalli. Materiali protettivi per legnami. Cenni sulla costituzione di vernici. Cenni sulle vernici isolanti per elettrotecnica.

Struttura, costruzione e caratteristiche dei più comuni materiali tessili usati nell'industria. Cenni sulle materie prime. Esempi di impiego.

7) *Principi della organizzazione del lavoro*:

Criteri generali di organizzazione di un'azienda o di una lavorazione. Preparazione dei piani di lavoro. Compiti dell'ufficio tecnico. Rilievo e studio dei tempi di lavorazione. Cronometraggio. Elementi di un ordinativo di lavoro. Organizzazione dell'esecuzione. Economia dei tempi. Successione razionale delle operazioni. Impiego dei mezzi ed attrezzature ausiliarie.

Criteri di unificazione. Vantaggi della normalizzazione. Intercambiabilità dei pezzi nell'industria meccanica. Tolleranze di lavorazione. Tabelle di unificazione. Cenni sulle tabelle UNI e ISA.

Cenni sui sistemi di rimunerazione ad incentivo.

Cenni sulla selezione ed orientamento professionale.

8) *Lettura dei disegni*:

Rappresentazione di organi di macchine. Norme per i disegni di costruzione. Norme per l'applicazione delle quote. Segni convenzionali di lavorazione e di grado di precisione. Esecuzione alla lavagna di uno schizzo quotato.

9) *Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*:

Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e col relativo regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, con le successive aggiunte e modificazioni (Legge di conversione con modifiche del primo decreto 26 dicembre 1936, numero 2159. Regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276. Regio decreto 5 novembre 1937, n. 2012. Regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 503. Legge 1° giugno 1939, n. 1012).

10) *Igiene del lavoro*:

Regio decreto n. 998 del 13 luglio 1913 contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche.

CULTURA SPECIALIZZATA

1) *Meccanica applicata alle macchine*:

Organi principali delle macchine. Alberi. Cuscinetti. Supporti. Giunti. Pulegge. Slitte. Glifi. Chiavette. Molle.

Arpionismi. Rotismi e loro calcolo. Ingranaggi, cenni sulle caratteristiche dei vari profili di denti. Tipi di ingranaggi. Cenni sulla costruzione.

Eccentrici. Meccanismo di biella e manovella. Applicazioni, volani, loro funzione. Cenni sul calcolo. Freni.

Sistemi di trasmissione. Cinghie, corde, catene. Rapporto di trasmissione. Trasmissione a rapporto variabile del numero di giri. Particolari costruttivi. Ruote di frizione. Cenni sulle trasmissioni idrauliche e sui giunti idraulici.

Taglia semplice e differenziale. Argano. Verricello. Cabestan. Organi di collegamento. Viti. Bulloni e dadi. Chiodi. Spine. Tipi e disposizioni di chiodature. Esempi e applicazione alle caldaie. Attrito e resistenze passive. Cenni dell'attrito diretto e indiretto. Funzione del lubrificante. Tipi di lubrificanti. Cenni sui sistemi di lubrificazione.

2) *Tecnologia dei metalli e del legno*:

Principali proprietà caratteristiche dei metalli. Materie prime minerali per la fabbricazione di metalli. Cenni sui procedimenti di fabbricazione dei metalli più comuni.

Prodotti commerciali. Semilavorati. Nomenclatura di uso comune.

Laminazione e trafilatura. Foggiatura a freddo e a caldo dei metalli. Produzione di pezzi per fusione, fucinatura, stampeggio, estrusione.

Lavorazione alle macchine utensili.

Utensili ed attrezzature per la lavorazione meccanica dei metalli. Esempi e descrizione, caratteristiche costruttive.

Procedimenti di lavorazione a caldo.

Attrezzi, strumenti e macchine relative.

Processi di saldatura. Saldatura ossiacetilenica ed elettrica. Preparazione dei pezzi attrezzature e macchine. Esecuzione e prove. Brasatura. Composizione e proprietà delle leghe più comuni.

Acciai speciali. Impiego e trattamento.

Trattamenti delle leghe metalliche.

Ricottura. Normalizzazione. Tempera. Rinvenimento degli acciai.

Nozioni sulla cementazione e nitrurazione degli acciai. Descrizione degli impianti.

Macchine utensili per i metalli. Lavorazione meccanica con asportazione di truciolo. Lavorazioni alla pressa. Descrizione delle macchine utensili più comuni e caratteristiche degli utensili. Automatismo. Regolazione delle macchine.

La fusione dei metalli. Fusione per gravità. Fusione sotto pressione. Sabbie e terre per forme e anime. Loro preparazione. Formatura, modelli, sagome. Forni di fusione, vari tipi.

Nozioni sulle prove tecnologiche sui materiali. Macchine di prova. Misura della durezza. Prove d'urto, di fatica, ecc.

I legnami: Classificazione. Caratteri tecnologici, impiego. Difetti. Conservazione. Stagionatura. Essiccamento artificiale. Procedimenti e mezzi per le lavorazioni a mano. Attrezzi e loro caratteristiche. Macchine utensili per i legnami. Principi di funzionamento. Utensili. Verifiche. Legnami compensati. Legnami artificiali. Curvatura dei legnami.

Unione e collegamento. Incastri e loro impiego. Chiodi e viti. Incollature. Tipi di colle. Preparazione ed uso. Prove meccaniche sui legnami. Esempi di lavorazione. Centine. Longheroni. Elementi portanti. Strutture di uniforme resistenza.

3) *Macchine*:

Termodinamica dei gas perfetti. Leggi fondamentali. Relazione fra pressioni, volumi e temperature. Trasformazioni e loro rappresentazione nel diagramma. Pressioni. Volumi. Lavoro.

Termodinamica dei vapori. Diagramma di Mollier e suo impiego.

Cicli termici: di Carnot, di Rankine, Beau de Rochas e Diesel. Calcolo del rendimento.

Produzione del calore. Combustibili e loro caratteristiche industriali. Calorimetri. Cenni sugli apparecchi e sistemi di controllo della combustione.

Generatori di vapore, con particolare riguardo ai generatori per locomotive Focolare, caldaia e apparecchio di tiraggio. Apparecchi di sicurezza, di controllo e di alimentazione. Preriscaldatori di aria. Economizzatori e surriscaldatori. Accumulatori di vapore. Rendimento di un generatore. Caldaie elettriche. Regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore.

Motrici a vapore, a stantuffo, a espansione semplice e multipla. Diagrammi delle pressioni. Indicatori e calcolo della potenza indicata. Potenza effettiva e sua misura. Consumi di vapore e di combustibile. La distribuzione del vapore: Sistemi a cassetto e a valvole e diagrammi relativi. Mezzi per ridurre le condensazioni di vapore. Regolazione della potenza. Condensatori: loro scopo e tipi principali. Meccanismi ausiliari.

Cenni descrittivi sulle turbine a vapore. Funzionamento ad azione e a reazione. Turbine miste. Applicazioni. Rendimento e regolazione della potenza.

Il motore a scoppio a quattro e due tempi. Funzionamento e applicazioni. Ciclo Beau de Rochas e suo rendimento. Diagramma delle pressioni. Potenza e sua espressione analitica e potenza effettiva e sua misura.

Tipi principali di motori a più cilindri.

La distribuzione nei motori a cilindri in linea e stellari: Diagramma della distribuzione. Valvole: calcolo del diametro e dell'alzata.

Carburatori: principii di funzionamento. Descrizione dei tipi più comuni. L'accensione nei motori a uno o più cilindri con magnete o con spinterogeno. Candele. Ordine di accensione. Anticipi all'accensione. Messa in fase. Cenni sull'impiego elettrico di un autoveicolo. L'impiego dei compressori: Calcolo della potenza assorbita.

Il motore Diesel a quattro e due tempi: funzionamento e applicazioni. Ciclo Diesel e suo rendimento. Diagramma delle pressioni: potenza indicata ed effettiva.

L'iniezione pneumatica e meccanica del combustibile. Pompe. Polverizzatori, Iniettori. Messa in fase.

Raffreddamento ad acqua e ad aria nei motori endotermici. Pompe, radiatori, ventilatori. Bilancio termico.

Avviamento a regolazione dei motori a scoppio Diesel.

Lubrificazione e sistemi di lubrificazione.

Il lavaggio nei motori a due tempi. Pompe di lavaggio.

Cenni sulla trasmissione del movimento del motore alle ruote di un autoveicolo.

PROVE DI ESAME

a) Componimento su tema avente relazione con argomenti del programma,

b) Problema di applicazione del calcolo su argomenti del programma;

c) Saggio di disegno consistente nella rappresentazione dal vero, con indicazione di tutti gli elementi costruttivi, di un pezzo o organo meccanico,

d) Prova orale su argomenti del programma.

Programma di esame per i periti elettricisti e radiotecnici

CULTURA SPECIALIZZATA

1) *Elettrotecnica applicata*:

Calcoli sui circuiti elettrici in serie e in derivazione. Leggi di Kirchoff. Calcolo delle resistenze dei conduttori e delle resistenze di isolamento. Metodi di misura delle resistenze. Influenza della temperatura sul valore della resistenza elettrica.

Cultura generale professionale (v. programma precedente).

Misura di tensione e di corrente. Campioni. Pile industriali. Resistenza elettrica di liquidi e soluzioni.

Legge di Joule Calcolo del riscaldamento dei conduttori. Applicazione al riscaldamento industriale.

Potenza elettrica. Unità di misura e calcolo. Equivalenza col lavoro meccanico e col calore.

Leggi del magnetismo. Costruzione di una calamita artificiale. Metodi di magnetizzazione. Corpi ferromagnetici e diamagnetici. Rappresentazione del campo magnetico di una corrente. Calcolo del campo in un punto. Intensità. Induzione magnetica. Isteresi.

Leggi dell'elettromagnetismo. Elettrocalamite.

Circuiti magnetici e calcolo. Forza magnetomotrice e riluttanza.

Leggi dell'induzione. Legge di Lenz. Produzione di forze elettromotrici. Induzione mutua. Corrente continua e corrente variabile. Correnti alternate sinusoidali. Resistenza induttiva. Impedenza. Spostamento di fase fra corrente tensione. Calcoli elementari. Rappresentazioni vettoriali.

Circuiti a corrente alternata monofase. Circuiti con resistenza, induttanza e capacità.

Circuiti polifasi. Caratteristiche e applicazioni.

Potenza di un circuito a corrente alternata monofase e polifase.

Fattore di potenza e metodi di correzione e variazione.

Cenni sui circuiti oscillanti. Risonanza. Attenuazione. Smorzamento. Applicazione alla telegrafia e telefonia.

Emissione elettronica. Tubi elettronici e loro caratteristiche.

Onde elettromagnetiche. Propagazione.

Circuiti oscillanti semplici. Accoppiamenti. Ricezione delle onde elettromagnetiche di varia frequenza. Cenni sulle stazioni trasmittenti. Varie forme di modulazione. Cenni sulla emissione fotoelettrica.

Cenni sui materiali usati in radiotecnica.

Effetti elettrochimici della corrente. Applicazioni all'elettrodeposizione dei metalli. Cenni sui metodi di nichelatura, ramatura, cromatura e ossidazione elettrochimica.

Accumulatori elettrici. Costituzione e tipi. Capacità. Rendimento. Batteria di accumulatori. Accoppiamenti. Calcoli elementari. Applicazioni.

2) *Macchine generatrici e motori a corrente continua*:

Dinamo con eccitazione indipendente, in derivazione, in serie e composto. F.e.m e caratteristiche. Potenza, riscaldamento, perdita, rendimento. Accoppiamento delle dinamo. Motori ad eccitazione in serie e in derivazione. Avviamento e reostati. Coppia motrice. Forza contro elettromotrice. Regolazione della velocità. Potenza, riscaldamento, perdite e rendimento.

3) *Macchine generatrici e motori a corrente alternata*:

Alternatori monofasi e trifasi. Elementi caratteristici. Parallelo degli alternatori. Motori sincroni; funzionamento ad eccitazione e a carico costante. Avviamento. Motori asincroni trifasi: sostituzione, funzionamento, regolazione della velocità. Motori asincroni monofasi. Motori a collettore.

4) *Trasformatori e convertitori*:

Elementi caratteristici. Funzionamento dei trasformatori monofasi e trifasi. Parallelo. Autotrasformatori. Trasformatori a corrente costante. Conversione della corrente alternata in continua: convertitori rotanti e raddrizzatori statici. Regolazione della tensione continua. Mutatori a vapore di mercurio.

5) *Costruzione di macchine elettriche*:

Parti meccaniche del rotare: albero, supporti, cuscinetti e relativa lubrificazione, lanterna. Organi di trasmissione del moto.

Parti magnetiche: lamiere, equilibratura dei motori.

Collettore, spazzole e porta spazzole.

Parti magnetiche dell'induttore.

Tipi di avvolgimenti per macchine a corrente continua ed a corrente alternata: costruzione ed isolamento delle zone.

Trasformatori di vario tipo. Disposizione degli avvolgimenti concentrici ed a bobine alternate. Isolamento degli avvolgimenti.

Sforzi meccanici nei trasformatori: ancoraggi.

Raffreddamento delle macchine elettriche rotanti e dei trasformatori. Olii isolanti e loro rigenerazione: prove relative

Prove fondamentali di collaudo e prove delle macchine elettriche. Norme dell'A.E.I. (C.E.I.), con speciale riguardo ai motori di trazione.

6) *Impianti elettrici*.

Linee elettriche. Linee aeree e in cavo. Palificazioni. Calcolo della caduta di tensione. Isolamento delle linee. Tensioni e frequenze normali. Calcolo della sezione dei conduttori. Apparecchiature elettriche degli impianti. Interruttori, vari tipi in aria e in olio. Apparecchiature in protezione, valvole fusibili, interruttori automatici. Scaricatori. Strumenti di misura. Descrizione dei vari tipi. Portata degli strumenti, inserzione. Apparecchi di regolazione, reostati, induttanze e capacità variabili.

Illuminazione elettrica. Sistemi vari. Tipi vari di lampade e apparecchi illuminati. Illuminazione a fluorescenza.

Centrali elettriche di produzione. Stazioni di trasformazione e di smistamento. Cabine di trasformazione e di distribuzione. Cenni sulla costituzione e apparecchiatura. Schemi di impianto.

Descrizione di un impianto semplice di illuminazione.

Descrizione di un impianto semplice di forza motrice.

Cenni sulle applicazioni elettriche all'automobilismo.

Cenni sui sistemi di trazione elettrica stradale, tramviaria e ferroviaria.

Linee di contatto. Alimentatori.

Lettura di schemi di impianti elettrici. Simboli e segni grafici prescritti nelle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano.

7) *Tecnologia dei materiali usati in elettrotecnica*:

Materiali ferromagnetici. Proprietà e fabbricazione.

Il rame, lo stagno. Leghe resistenti.

Materiali isolanti. Porcellane, vetro, mica, amianto, gomma, ecc.

Materie plastiche. Esempi d'impiego.

Attrezzi e macchine più comuni nelle lavorazioni di materiale elettrico.

8) *Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano sugli impianti elettrici e sulle macchine elettriche*.

Norme di sicurezza per gli infortuni elettrici. Soccorsi di urgenza.

PROVE DI ESAME

a) Componimento su tema avente relazione con argomenti del programma;

b) Problema di applicazione del calcolo su argomenti del programma;

c) Prova grafica:

saggio di disegno consistente nella rappresentazione dal vero di un pezzo od organo meccanico;

compilazione di uno schema di circuiti di un impianto elettrico;

d) Prova orale su argomenti del programma.

ALLEGATO *B*

Su carta bollata da L. 200

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (2) . . . . . a . . . . (prov. . . . .) residente a . . . . . presa conoscenza dell'avviso-programma in data . . . . per il concorso a centosessantasette posti di capo tecnico in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (3).

Aggiunge che intende sostenere le prove obbligatorie (scritte, grafica e orale) nel programma di . . . . (4).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze);

di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso l'Istituto (5) . . . . in data . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (6).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive (7).

(8) . . . .

Indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale).

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di età di anni 30 indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso-programma).

(3) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesco) intenda essere esaminato.

(4) L'interessato è tenuto ad indicare in quali dei due programmi previsti dall'allegato *A* del presente bando intenda sostenere tutte le prove obbligatorie di esami, e ciò a prescindere dalla specializzazione del titolo di studio posseduto.

(5) Indicare il nome dell'Istituto precisando se questo è statale, parificato o legalmente riconosciuto.

(6) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(7) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(8) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda.

(428)

Concorso pubblico per esami e per titoli a diciassette posti di interprete in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale), n. P.2.1.1 208/185937, in data 18 dicembre 1962;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciassette posti di interprete in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti del diploma di licenza di scuola media o di scuola tecnica o di scuola secondaria di avviamento professionale o di altro titolo equipollente.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 19 dicembre 1962

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1963
Registro n. 45 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 217

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a diciassette posti di interprete in prova.

Al concorso sono ammesse anche le donne:

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza — rilasciata da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata — di scuola media o di scuola tecnica o di scuola secondaria di avviamento professionale o di altro titolo equipollente.

I candidati muniti di titolo di studio superiore dovranno comunque possedere anche quello richiesto.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 200 e redatta in conformità al modello allegato *B*, dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite nemmeno di pubbliche Amministrazioni, e pertanto lo eventuale ritardo del recapito della medesima non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del proprio capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda, i candidati dovranno dichiarare:

il cognome ed il nome (le donne coniugate debbono indicare il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

gli estremi del titolo di studio di cui al punto 1;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso elencati al successivo punto 3;

le due fra le tre lingue (francese, inglese, tedesco) nelle quali intendano sostenere le prove scritte e orali ai sensi del successivo punto 9;

il proprio indirizzo: l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo stesso, nè ovviamente per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingua spagnola, russa, polacca, serba, croata, slovena, portoghese, svedese e norvegese nonchè di stenografia debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza sopra stabilita.

3. — *Limiti di età*

Il candidato deve avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni per i coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno: per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni

per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico:

per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalle mine, semprechè si trovino nelle condizioni volute dalle norme vigenti in materia;

per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1948, n. 78, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

per i capi famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40: per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

g) ad anni 45:

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ovvero per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; infine, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953. (Non sono ammessi a tale beneficio:

1) gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, di cui alla tabella — allegato *A* — del decreto-legge luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e dal 3 al 6 della categoria 10ª;

2) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella — allegato *B* — del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa);

per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste e per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1º gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Per tutto ciò che concerne i mutilati e invalidi civili si applicano le disposizioni contenute nella legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a riserva di posti o a preferenze nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La facoltà di esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'articolo 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

6. — *Requisiti fisici* *Visita medica*

I candidati devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero:

a) trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio;

b) invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio;

c) essere prematuramente esonerati per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 diotrie o — 5 diotrie purchè la differenza fra la correzione dei due occhi non sia superiore a 3 diotrie; campo visivo normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio; fonazione perfettamente normale, con pronuncia chiara e senza difetti di sorta.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari della Azienda li troveranno in possesso dei requisiti particolari sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano, inoltre, i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

La visita medica — alla quale saranno sottoposti soltanto i vincitori del concorso — verrà effettuata a cura dei sanitari dell'Azienda ed è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale numero 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria, tassa per visita medica.

La ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà inviata agli interessati.

Al pagamento della tassa suddetta non sono tenuti i candidati in servizio di ruolo nelle ferrovie dello Stato.

I concorrenti, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario (Mod. San. 6) si intendono edotti dell'esito della visita medica; quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi 10 giorni — una visita medica di revisione. A tal fine, gli interessati debbono far pervenire alla Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, domanda su carta bollata da L. 200 corredata di un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno dichiarati inidonei decadranno dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica che a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

* * *

I candidati che, nel loro interesse, indendano accertarsi se sono in possesso dei requisiti fisici prescritti, possono chiedere, prima degli esami, di essere sottoposti ad una visita medica preventiva da praticarsi presso gli Ispettorati sanitari delle ferrovie dello Stato. A tal fine debbono presentare domanda a questa Direzione generale Servizio personale Ufficio concorsi, allegando la ricevuta del versamento di L. 105 effettuata sul c/c postale di cui sopra.

Si sottolinea che le risultanze di tale visita medica non sono impegnative per l'Azienda in quanto i vinctiori del concorso stesso saranno sottoposti, prima dell'assunzione, a nuovo accertamento sanitaoir; peraltro, per quest'ultimo accertamento, essi verranno esentati dal pagamento della citata tassa.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice e i membri aggregati per l'espletamento delle prove facoltative seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

I provvedimenti di nomina della Commissione e dei membri aggregati verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito con altro membro.

8. — *Diario delle prove di esame*
Comunicazioni e documenti di identità

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, data e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi, comunque, riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire, ad esclusione di altri, uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduti di validità:

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori saranno scritti, orali e pratici come da programma di cui l'allegato *A*.

I candidati dovranno dimostrare di possedere conoscenza delle lingue francese, inglese e tedesca, mediante prove scritte e orali per due delle suddette lingue, che saranno da essi medesimi prescelte, e mediante sola prova orale per la rimanente terza lingua.

Inoltre, tutti i candidati saranno sottoposti ad una prova di composizione italiana e ad una prova pratica di dattilografia, consistendo, quest'ultima, nella copiatura a macchina, nel tempo massimo di 30 minuti primi, di un brano in una delle lingue estere scelte dal candidato per le prove scritte.

Sono ammesse anche prove facoltative di lingue spagnola, russa, polacca, serba, croata, slovena, portoghese, svedese e norvegese nonchè di stenografia.

La prova sulle lingue estere facoltative consisterà in un esame orale e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame stesso, di sapere correntemente sostenere una conversazione nella lingua facoltativa prescelta.

La prova facoltativa di stenografia consisterà nella stenoscrizione e relativa traduzione di un brano corrente di lingua italiana alla velocità graduale e commerciale di 70 parole al minuto per complessive 5 minuti.

A dette prove facoltative saranno sottoposti solamente i concorrenti ammessi alle prove orali obbligatorie.

Per ciascuna prova obbligatoria, la Commissione disporrà dei seguenti punti

1ª prova scritta:		
1ª composizione	punti	10
2ª composizione	»	10
2ª prova scritta:		
1ª traduzione	»	10
2ª traduzione	»	10
3ª prova scritta composizione d'italiano	»	10
Prove orali:		
per ogni lingua (francese, inglese e tedesca)	»	10
per l'esame di geografia	»	10
Prova pratica di scrittura a macchina	»	10

Saranno ammessi alle prove orali e alla prova pratica di scrittura a macchina i concorrenti che avranno ottenuto una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nelle singole prove orali e nella prova pratica di scrittura a macchina avranno riportato almeno sei punti su dieci assegnati a ciascuna delle prove medesime.

Ai concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per le prove facoltative, purchè in ciascuna prova facoltativa il concorrente abbia ottenuto almeno la metà del punteggio massimo stabilito.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di punti 1 per la prova di ciascuna lingua estera;

di punti 0,75 per la prova di stenografia.

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Durante lo svolgimento delle prove scritte o pratiche è vietato ai concorrenti di conferire tra loro, di scambiarsi carte o di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con lo esterno.

I candidati non possono tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi genere, ad eccezione dei testi che possono essere preventivamente autorizzati dalla Commissione esaminatrice.

I lavori scritti debbono essere eseguiti su carta timbrata e fornita dall'Azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per l'anonimia.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della Commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento, ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio che viene ricoperto dal suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, pena l'annullamento delle prove.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette o che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema viene escluso dal concorso.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame.

11. — *Titoli di merito Preferenze*
Riserva posti e graduatoria

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali e professionali) nonchè quelli di preferenza, fra candidati classificati a pari merito, e quelli che danno luogo a riserva di posti.

Per i titoli di merito, la Commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) 3 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0075 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino al 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto; dovranno invece considerarsi utili le votazioni riportate per l'igiene e per la musica, anche se questa ultima voce sia eventualmente abbinata al canto corale.

B) 2 punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri

a) punti 0,20 per ogni diploma di laurea;

b) punti 0,10 per ogni diploma di istituto di istruzione di 2° grado;

c) punti 0,10 per ogni semestre di non demeritevole servizio di ruolo prestato alle dipendenze delle ferrovie dello Stato (questo punteggio non viene attribuito qualora si debba applicare la più favorevole valutazione di cui alla successiva lettera *g*);

d) sino a punti 0,15 per corsi di specializzazione professionale frequentati secondo la natura, l'importanza, la durata e il risultato conseguito negli eventuali esami;

e) sino a punti 0,15 per studi e pubblicazioni varie;

f) punti 0,30 o punti 0,15 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi ferroviari o di altra Amministrazione statale rispettivamente per qualifiche del personale di concetto e assimilate ovvero del personale esecutivo degli uffici e assimilate. (Non è valutabile l'idoneità quando la medesima abbia dato origine a prestazioni che determinano un maggior punteggio in applicazione del disposto di cui alla successiva lettera *g*);

g) punti 0,15 per ogni semestre di non demeritevole servizio civile di ruolo prestato alle dipendenze delle ferrovie dello Stato o di altra Amministrazione dello Stato almeno in qualifiche del personale esecutivo o equiparate.

I punteggi di cui sopra sono cumulabili tra loro purchè complessivamente non si superino i previsti 2 punti.

La votazione complessiva ottenuta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti ottenuti nelle prove orali, il voto riportato nella prova di scrittura a macchina, il voto riportato in ciascuna prova facoltativa nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani di caduti per servizio;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

p) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

q) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

s) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

t) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

u) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

12. — *Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio, o copia notarile, o copia meccanica o fotografica del medesimo debitamente autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 678 del 1957, ovvero certificato rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

b) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita;

d) certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

e) certificato comprovante il godimento dei diritti politici;

f) certificato di matrimonio (solo per le donne coniugate);

g) documento comprovante la posizione del candidato circa l'adempimento degli obblighi militari (estratto dello stato di servizio o estratto del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

Qualora per fatto dell'autorità militare, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, provvisoriamente e nel cennato termine, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), ed *e*), del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in unico documento.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dalla autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera, ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti; dovrà tuttavia produrre il titolo di studio qualora non risulti già acquisito agli atti dell'Azienda.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve fare pervenire, nel suindicato ripetuto termine perentorio di 30 giorni, una copia integrale dello stato di servizio ed il titolo di studio ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

13. — *Assunzione e nomina in prova dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salvo la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio di prova.

Ai dipendenti di ruolo delle ferrovie dello Stato e delle altre Amministrazioni dello Stato, che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova posizione di interprete in prova. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, verranno restituiti, a tutti gli effetti, nella qualifica di provenienza.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumessero servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda decadono dal diritto allo impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperte per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'articolo 16 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato ad altrettante nomine, secondo l'ordine di graduatoria.

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1ª prova

Composizione in due delle tre lingue (francese, inglese e **tedesca**), **secondo la** scelta del candidato.

2ª prova.

Tema di traduzione dall'italiano in due delle lingue francese, **inglese** e **tedesca**, secondo la scelta del candidato.

Per ciascuna composizione e traduzione verranno concesse **ai candidati** tre ore di tempo.

E' vietato l'uso del vocabolario.

3ª prova

Componimento in lingua italiana, su tema di cultura generale. Per questo tema saranno concesse quattro ore di tempo.

Prove orali:

1 Dimostrazione da parte del candidato, mediante conversazione, di saper intendere ed esprimersi correntemente, almeno nelle due lingue nelle quali ha chiesto di sostenere le prove scritte e discretamente nella terza.

2 Nozioni di geografia fisica, politica ed economica d'Italia, degli altri Stati d'Europa e delle principali parti del Mondo.

Via di comunicazione e mezzi di trasporto.

Principali comunicazioni ferroviarie italiane ed europee.

Stazioni italiane di confine.

Prova pratica:

Prova di scrittura a macchina copiando un brano in una delle due lingue estere scelte dal candidato per le prove scritte.

Tale brano verrà distribuito a ciascun concorrente.

Per tale prova verrà concessa mezz'ora di tempo.

ALLEGATO *B*

Su carta bollata da L. 200

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale (Concorsi)
ROMA

Il sottoscritto (1) nato il (2) a (prov. .) residente a presa conoscenza dell'avviso-programma in data ., per il concorso a diciassette posti di interprete in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di conseguito presso l'Istituto (4) in data .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

chiede di sostenere le prove scritte nelle lingue (5).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (6).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive (7).

Indirizzo

Data

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello. (Le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge).

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di età di anni 30 indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso-programma).

(3) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di cui all'ultimo comma del punto 2 dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta.

(4) Indicare il nome dell'Istituto precisando se questo è statale, parificato o legalmente riconosciuto.

(5) Indicare due delle lingue francese, inglese e tedesca.

(6) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(7) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(429)

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Diario delle prove scritte d'esame del concorso a diciotto posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva-tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte del concorso a diciotto posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva-tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale n. 1073(11) P.1/a.3 del 14 settembre 1962 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 284 del 9 novembre 1962, avranno luogo in Roma, nei locali della Stazione Termini (via Giolitti n. 34) nei giorni 7, 8, 9, 10 ed 11 marzo 1963, con inizio alle ore otto.

(565)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.